



CITTA' DI MANFREDONIA

(Provincia di Foggia)

Settore 7° – Urbanistica ed Edilizia

3° Servizio - Affari Amministrativi Urbanistici – SUE – Demanio - Usi Civici – Catasto

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 383 DEL 03/04/2017
--

Oggetto: revoca parziale della determinazione dirigenziale n. 201 del 16.02.2017.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- a seguito del verbale di accertamento di violazione urbanistica del 24.05.2016 prot. 18630, si ingiungeva alla società Biessemme s.r.l. la demolizione, delle opere abusive realizzate nello stabilimento balneare sito in Siponto all'insegna "Bagni Bonobo", entro 90 giorni dalla notifica della determinazione dirigenziale del 7.06.2016 Reg. Ord. N.33/2016, avvenuta in data 9.06.2016;
- in data 6.09.2016 la Sezione Demanio della Regione Puglia emanava la circolare prot. AOO_108/11857 avente ad oggetto il mantenimento delle opere di facile rimozione per l'intera durata della concessione demaniale marittima, ai sensi dell'art.8, co. 5, della L.R. 17/2015;
- a seguito di tanto, con nota del 12.10.2016, acquisita in pari data al prot. com.le n.38213, e successiva integrazione del 26.10.2016 prot. 40366, la società concessionaria chiedeva la variazione della concessione demaniale, ai sensi dell'art.24 del D.P.R. 328/1952, nonché, contestualmente, il mantenimento della pedana in legno emersa dopo lo smontaggio della struttura ai sensi della succitata Circolare Regionale;
- con nota del 28.10.2016 prot. 40821, effettuata l'istruttoria con parere favorevole da parte del Comune, si trasmetteva alla Soprintendenza, nonché per conoscenza alla Regione Puglia, la documentazione necessaria ai fini dell'espressione del parere obbligatorio e vincolante in ordine alla chiesta revisione delle prescrizioni di rimozione delle strutture al termine della stagione balneare;
- con nota della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del 19.01.2017 prot. 387, acquisita al prot. com.le n. 2321 del 20.01.2017, la stessa confermava il contenuto prescrittivo dei propri pareri nei quali riportava la necessità di liberare il bene paesaggistico dalle strutture temporanee e ripristinare lo stato originario;
- con nota racc. r.r. del 23.01.2017 prot. 2321, il Comune comunicava alla società il succitato parere della Soprintendenza significando che, pertanto, la domanda di mantenimento della pedana in legno veniva respinta;
- con nota pec del 27.01.2017, acquisita al prot. com.le del 30.01.2017 n.3384, la società concessionaria chiedeva alla Soprintendenza ed al Responsabile del Procedimento Paesaggistico il riesame del diniego in quanto la struttura di cui si chiedeva il mantenimento atteneva solo alla pedana in legno;
- con nota pec inviata dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio in data 31.01.2017, la stessa trasmetteva al Comune la sopracitata medesima nota del 19.01.2017 prot. 387, portante il diniego di mantenimento della struttura;

- con nota del 06.02.17, acquisita in pari data al prot. com.le n.4270 la società comunicava l'avvio delle operazioni di smontaggio della pedana in legno;
- con nota racc. r.r. del 15.02.2016 prot. 5680 si comunicava alla società la conferma del diniego opposto dalla Soprintendenza;
- con determinazione dirigenziale n. 201 del 16.02.2017 avente ad oggetto: *"Decadenza dalla concessione demaniale marittima n. 2/2007 e licenza di subingresso n.1/2014 a carico della società Biessemme s.r.l. Ordine di demolizione opere abusive"* si prendeva atto della parziale inottemperanza alla diffida dirigenziale n. 33 del 7.06.2016 e, per l'effetto, si dichiarava la società concessionaria decaduta dalla predetta C.D.M. 2/2007, e relativa Licenza di subingresso n.1/2014, ai sensi dell'art.47, lett. f) del Codice della Navigazione e per inadempienza agli obblighi derivanti da concessione e da norme di legge e regolamenti come in narrativa esplicitati, disponendosi la demolizione del manufatto entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento, avvenuta in data 17.02.2017, preavvertendo l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla normativa statale e regolamentare vigente;
- in data 22.02.2017, la società concessionaria trasmetteva una comunicazione, assunta al prot. com.le n. 6811, chiedendo l'annullamento in autotutela della dichiarazione di decadenza sulla base delle eccezioni ivi esplicitate;
- con nota del 24.02.2017 prot. 7136 si comunicava alla concessionaria decaduta che al fine di prendere in esame la richiesta di annullamento, era necessario trasmettere una perizia tecnica munita di documentazione fotografica;
- con nota del 27.02.2017 prot. 7335 la società comunicava che di aver ripristinato i luoghi ed a supporto trasmetteva documentazione fotografica;
- con nota del 6.03.2017 prot. 8305 si avvisava la società che in data 8.03.2017 si sarebbe proceduto ad un sopralluogo congiunto con la Capitaneria di Porto al fine di verificare quanto comunicato;
- con nota del 7.03.2017 prot. 8358 si formulava richiesta di parere in merito all'istanza di revoca del provvedimento di decadenza dalla concessione demaniale all'avv. G. Macchione, in qualità di supporto tecnico/legale dello scrivente dirigente;
- in data 8.03.2017 si procedeva ad un sopralluogo congiunto con la Capitaneria di Porto di Manfredonia, nel quale si dava atto che la struttura, la pedana e la recinzione erano state rimosse, a meno delle palme, di un palo in acciaio e di condutture flessibili in PVC che conducevano sotto sabbia in direzione di una fossa;
- con nota del 13.03.2017, acquisita al prot. com.le n. 9574 del 15.03.2017, rinnovata a mezzo pec in data 16.03.2017, acquisita al prot. com.le n. 10177, la società faceva presente che per motivi personali non era stata presente al sopralluogo del 8.03.2017 e chiedeva, pertanto, un ulteriore sopralluogo;
- con nota acquisita al prot. com.le n. 9886 del 17.03.2017 l'avv. Macchione trasmetteva parere legale in merito alla vicenda evidenziando la sussistenza, nella specie, delle condizioni giuridiche richieste dall'art.21 quinquies della legge 241 del 1990 per poter revocare, con effetto *ex nunc*, il provvedimento contestato;



CITTA' DI MANFREDONIA

(Provincia di Foggia)

Settore 7° – Urbanistica ed Edilizia

3° Servizio - Affari Amministrativi Urbanistici – SUE – Demanio - Usi Civici – Catasto

- con nota del 24.03.2017 prot. 11033 si convocava ulteriore sopralluogo per la data del 27.03.2017;

- nella data fissata, 27.03.2017, si procedeva al sopralluogo, congiuntamente con personale del Comando di Polizia Locale e si accertava che tutte le strutture dello stabilimento balneare all'insegna "Bagni Bonobo" erano state rimosse. Il verbale di sopralluogo veniva inviato alla locale Capitaneria di Porto con nota pec del 28.03.2017 prot. com.le n. 11301.

Atteso che la società concessionaria ha provveduto alla rimozione dell'intera struttura, come indicato nell'ordinanza dirigenziale n.33/2016 del 7.06.2016, acclarato nel sopralluogo del 27.03.2017.

Considerato che il ravvedimento della società, unitamente alla definitività del parere della Soprintendenza, pervenuto al Comune in data 31.01.2017 e partecipato alla concessionaria con nota racc. r.r. del 15.02.2017, elimina la consistenza fattuale della violazione ed esprime la volontà di ripristinare quel rapporto di fiducia che si era incrinato a seguito del mancato smontaggio delle strutture.

Rilevato, per inciso, che il parere della Soprintendenza non entra nel merito del cd. *vulnus al paesaggio*, ma si limita a rilevare la necessità di *"liberare il bene paesaggistico dalle strutture temporanee"*.

Evidenziato che in sede di istruttoria del procedimento istituito dalla succitata Circolare Regionale n. 11857/20016, il Comune aveva rilasciato, tempestivamente, il proprio parere favorevole.

Considerato, inoltre, che l'intera vicenda è stata caratterizzata da una indeterminatezza autorizzativa riferibile, in particolar modo, alla possibilità o meno di mantenere le strutture di che trattasi anche nel periodo invernale, chiarita solo nel mese di febbraio 2017 con il diniego definitivo espresso dalla Soprintendenza.

Ritenuto, dunque, sulla scorta di quanto sopra riferito, che la rimozione delle strutture balneari operata dal titolare dello stabilimento determini, concretamente, il superamento delle motivazioni che hanno portato alla dichiarazione di decadenza.

Considerato che tale ravvedimento non può non configurare la fattispecie delineata nell'art.21quiquies della L. 241/1990 e s.m.i., ove si dispone che il provvedimento amministrativo può essere revocato: *"per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico"*.

Ritenuto che l'adeguamento all'ordine di rimozione delle strutture rappresenta un elemento favorevole di valutazione del comportamento della società concessionaria.

Tenuto presente che l'esercizio del potere, viepiù sanzionatorio, deve conformarsi ai consueti canoni di ragionevolezza e proporzionalità, per cui, venuta meno la consistenza fattuale della violazione, degrada anche la fondatezza della permanenza di una così grave sanzione.

Dato atto che l'attività amministrativa prodottasi ha conseguito la salvaguardia degli interessi pubblici tesi al ripristino della legalità ed alla tutela del paesaggio, per cui l'effetto esemplare della vicenda ha rappresentato senza dubbio una "buona pratica" richiesta dalla necessità di difesa e custodia dei beni pubblici.

Ritenuto, conseguentemente, che, tutelati gli interessi primari, risulta oggi possibile, se non doveroso, per il difficile contesto economico in cui versa la città, riconsiderare la opportunità di valutare interessi concorrenti che a vario titolo confluiscono nell'interesse pubblico di una comunità, quale quello teso allo sviluppo economico del territorio, attraverso la incentivazione del turismo e delle forze imprenditoriali esistenti.

Ritenuto, infine, nella ponderazione degli interessi in gioco, che la revoca della decadenza, oltre che giustificata dal venir meno dei presupposti di fatto come sopra richiamati, riduce il rischio di un contenzioso dagli esiti incerti per l'Amministrazione.

Rilevato, tuttavia, che l'adeguamento alle disposizioni impartite non è stato azionato entro i termini comminati con la sopracitata Ordinanza di demolizione n.33/2016.

Evidenziato che in tali casi l'art. 31, co. 4bis del D.P.R. 380/2001, prevede che l'autorità: *"constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti"*, i cui proventi spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico.

Preso atto che a norma del *"Regolamento per la disciplina dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie agli autori degli abusi edilizi (art. 31, co. 4bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.)"* approvato con deliberazione di C.C. n. 28 del 2.08.2016, l'art. 3 *"Determinazione delle sanzioni"* prevede che: *"Nei casi di interventi edilizi di cui agli art.27 comma 2 e 35 deò D.P.R. 380/2001 la sanzione si applicherà sempre nella misura massima di 20.000,00 euro"*.

Ritenuto, quindi, che la fattispecie concreta, ovvero di inottemperanza all'ordine di demolizione nei termini, debba in ogni caso essere assoggettata alla sanzione pecuniaria sopraindicata.

Ritenuto, altresì, di provvedere in merito ed assumere il conseguente accertamento di entrata a valere sul Cap. 1756 *"Proventi sanzioni abusi edilizi art. 31 c.4bis DPR. 380/2001"*;

Dato atto infine, che con successivo provvedimento saranno quantificati e comunicati gli indennizzi risarcitori, ai sensi dell'art.8 del D.L. 5.10.1993 n.400, conv. Con modif. dalla L. 494/1993, integr. Dalla L. n. 296/2006.

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 31 marzo 2017 di approvazione del Bilancio per l'esercizio finanziario 2017;

Visto il del Codice della Navigazione, approvato con R.D. n. 327 del 30.03.1942 e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento di esecuzione del Cod. Nav., approvato con D.P.R. 15.02.1952 n.328;

Vista la L.R. 17/2015;

Visto il D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 e succ. mod. ed integr.;

Vista la L. 241/1990 e ss.mm.ii

Visto l'art.107 del decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i.

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 6.3.2008 e ss.mm.ii.

DETERMINA

**CITTA' DI MANFREDONIA**

(Provincia di Foggia)

Settore 7° – Urbanistica ed Edilizia

3° Servizio - Affari Amministrativi Urbanistici – SUE – Demanio - Usi Civici – Catasto

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

1) di dare atto che la società concessionaria ha provveduto a rimuovere la struttura balneare oggetto della diffida n.ro 33/2016, e che l'area in concessione alla Biessemme s.r.l. è, allo stato, libera da persone e cose;

2) di revocare, *in parte qua*, ovvero limitatamente alla decadenza dalla concessione demaniale, la determinazione dirigenziale n.201 del 16.02.2017 e, per l'effetto, ripristinare, a partire dalla data odierna, l'efficacia della Concessione Demaniale Marittima n°2 del 7.05.2007, come integrata dalla Licenza di Subingresso n.1 del 28.04.2014, in capo alla società Biessemme s.r.l.;

3) di irrogare, ai sensi e per gli effetti dell'art.31, c. 4bis, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e dell'art.3 del "Regolamento per la disciplina dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie agli autori degli abusi edilizi (art. 31, c.4bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.)" approvato con deliberazione di C.C. n. 28 del 2.08.2016, la sanzione pecuniaria pari ad **€ 20.000,00**, a carico della società Biessemme s.r.l., con sede legale in Manfredonia alla via Coppasanta n.10, c.f. P.IVA 03918450713, rappresentata legalmente dal sig. Capuano Pasquale Emanuele, nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 14.03.1988 e residente in Manfredonia alla via Coppasanta n.10, cod. fis. CPN PQL 88C14 H926D;

4) di dare atto che, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento approvato con deliberazione di C.C. 28/2016, il pagamento della sopracitata sanzione da parte del trasgressore deve essere effettuato entro il termine di 60 giorni dalla notificazione del presente provvedimento con una delle seguenti modalità: versamento su conto corrente postale n. 13669718 intestato al Comune di Manfredonia – Servizio di Tesoreria, oppure bonifico bancario presso la Banca Popolare di Milano, agenzia 268, via Tribuna n. 65, Manfredonia, IBAN: IT80S055847845000000008461, con causale "pagamento sanzione omessa demolizione D.D. 33/2016";

5) di notificare, ai fini dell'applicazione della sanzione pecuniaria, il presente provvedimento, al sig. Capuano Pasquale Emanuele, nato a San Giovanni Rotondo il 14.03.1988, legale rappresentante della società Biessemme s.r.l. con sede in Manfredonia alla via Coppasanta n.10;

6) di dare atto che i proventi della sanzione pecuniaria, indicata al precedente punto 3), sono vincolati ai sensi dell'art.31, co. 4ter del D.P.R. 380/2001 e dell'art.7 del Regolamento Comunale approvato con deliberazione di C.C. 28/2016, in quanto sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e per l'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico, pertanto, il Settore 3° "Bilancio e Programmazione";

7) di accertare, ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. n. 267/2000 e del punto 3 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2000, le somme di seguito indicate corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all'esercizio in cui le stesse vengono a scadenza:

Eserc. Finanz.	2017				
Cap./Art.	1756	Descrizione	"Proventi sanzioni abusi edilizi art. 31 c.4bis DPR. 380/2001"		
SIOPE		CUP		PdC finanz.	
Debitore	Biessemme s.r.l.				

Causale	applicazione della sanzione pecuniaria art. 31 c.4bis DPR. 380/2001				
Vincolo comp.			Vincolo di cassa		
Acc. n.		Importo	20.000,00	Scadenza	7 giugno 2017

8) di notificare il presente provvedimento in via amministrativa a:

- al Comando di Polizia Locale;
- alla Regione Puglia – Settore Demanio Marittimo;
- alla Regione Puglia – Settore Urbanistica – Ufficio Abusivismo;
- alla Capitaneria di Porto di Manfredonia;
- alla Procura della Repubblica di Foggia;
- all’Agenzia del Demanio - Filiale di Bari;
- all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ;
- alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e paesaggistici BARI – BAT- e FOGGIA;
- Al Dirigente 4^ Settore – Annona Attività Produttive;

9) di demandare a successivo provvedimento la quantificazione e comunicazione degli indennizzi risarcitori, ai sensi dell’art.8 del D.L. 5.10.1993 n.400, conv. Con modif. dalla L. 494/1993, integr. dalla L. n. 296/2006;

10) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art.147bis, comma1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

11) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.147bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto diventa esecutivo con la sottoscrizione da parte del dirigente del servizio;

12) di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n.33/2013.

Ufficio Abusivismo
F.to geom. Antonio Lupoli

il Responsabile del Procedimento
F.to dott.ssa Monica Balsamo

IL DIRIGENTE
F.to ing. Antonello Antonicelli